

**PSC**



**COMUNE DI GASPERINA  
(Provincia di Catanzaro)**



**PIANO STRUTTURALE COMUNALE  
(Legge Urbanistica Regionale n.19 del 16 Aprile 2002 e s.m.i.)**

**QUADRO CONOSCITIVO**

**Tav. Geo 06.1**

**NOTA ILLUSTRATIVA  
ALLA CARTA VINCOLO P.A.I.**

**Gruppo di Progetto**

Prof. Arch. Francesco di Paola (Capogruppo), Arch. Antonluca Di Paola (Componente)

Dott. Ing. Annamaria Ranieri (Collaboratore)

**Studio Geomorfologica**

Geol. Fabio Procopio, Geol. Angelo Alberto Stamile (Collaboratore)

**Studio Agronomico**

Dott. For. Giovanni Leuzzi

**Il Sindaco:** Gregorio Gallelo

**Il R.U.P.:** Ing. Salvatore Lupica

**Data:** Luglio 2014

## **6. Vincolo del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Calabria.**

Gli eventi naturali che sistematicamente interessano la penisola italiana portano ad individuare nella regione Calabria il "prototipo" che meglio condensa la presenza di alti livelli di rischio connesso ai processi geologici. Le difficoltà incontrate nell'ambito degli studi della Pericolosità ed al Rischio idrogeologico sono da ricondurre alla presenza di un territorio fragile e fortemente articolato. Si tratta di una realtà caratterizzata da oltre il 70% del territorio posto al di sopra della quota 300 metri s.l.m., da un reticolo idrografico costituito da 1002 corsi d'acqua (> di 0,5 Km<sup>2</sup>), da 409 centri urbani e da 739 Km di costa.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 67, comma 1, prevede che *"Nelle more dell'approvazione dei Piani di Bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia nonché le misure medesime"*. L'introduzione di questo strumento di pianificazione, già previsto dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, deriva dal susseguirsi in questi ultimi anni di disastri idrogeologici quali l'alluvione del 1994, i fatti di Sarno, le alluvioni dell'autunno del 1998 e del 2000 e la tragedia di Soverato, che hanno portato all'evidenza della pubblica opinione la fragilità del territorio italiano nel legame tra i suoi caratteri fisici e i fenomeni di antropizzazione. Queste catastrofi hanno fatto crescere nel comune sentire la domanda di sicurezza, della vita umana come anche dei beni e delle relazioni sociali che questi consentono, e la consapevolezza della necessità di intervenire in maniera organica e complessiva per garantire la stabilità dei versanti e il mantenimento del corretto regime idraulico.

Il Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI) si configura come uno strumento che attraverso criteri, indirizzi e norme consenta una riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso e che, proprio in quanto "piano stralcio", deve inserirsi in maniera organica e funzionale nel processo di formazione del Piano di Bacino di cui alla legge n. 183 del 1989. Nel suo insieme il Piano di Bacino costituisce il principale strumento di un complesso sistema di pianificazione e programmazione finalizzato alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque. Si presenta quale

mezzo operativo, normativo e di vincolo diretto a stabilire la tipologia e le modalità degli interventi necessari a far fronte non solo alle problematiche idrogeologiche, ma anche ambientali, al fine della salvaguardia del territorio sia dal punto di vista fisico che dello sviluppo antropico. Esso traccia i criteri di azione e gli indirizzi cui devono attenersi gli operatori sul territorio, individuando le prescrizioni e le norme di intervento nel rispetto delle proprie finalità e principi.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) previsto dal DL 180/98 (Decreto Sarno), come sopra evidenziato, è finalizzato alla valutazione del rischio di frana ed alluvione ai quali la Regione Calabria, per la sua specificità territoriale (739 Km di costa), ha aggiunto quello dell'erosione costiera.

Per il territorio della regione Calabria come si evince dall' **Art. 1** "*Finalità*" comma 1, 2, 3 delle Norme Tecniche il P.A.I. persegue le seguenti finalità:

- **Comma 1** - Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (in seguito denominato PAI) ha valore di piano territoriale di settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e di pianificazione mediante il quale l'Autorità di Bacino Regionale della Calabria (in seguito denominata "ABR"), pianifica e programma le azioni e le norme d'uso finalizzate alla salvaguardia delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture e del suolo.
- **Comma 2** - Il PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio di competenza dell'ABR adeguati livelli di sicurezza rispetto all'assetto geomorfologico, relativo alla dinamica dei versanti e al pericolo di frana, all'assetto idraulico, relativo alla dinamica dei corsi d'acqua e al pericolo d'inondazione, e all'assetto della costa, relativo alla dinamica della linea di riva e al pericolo di erosione costiera.
- **Comma 3** - Le finalità del PAI sono perseguite mediante: a) L'adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali; b) La definizione del rischio idrogeologico e di erosione costiera in relazione ai fenomeni di dissesto considerati; c) La costituzione di vincoli e prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d'uso del suolo in relazione al diverso livello di rischio; d) L'individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico e ambientale, nonché alla tutela e al recupero dei valori monumentali e ambientali presenti e/o alla riqualificazione delle aree degradate; e) L'individuazione di interventi su

infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione; f) La sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione e il recupero delle caratteristiche naturali del terreno; g) La moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua; h) La definizione dei programmi di manutenzione; i) L'approntamento di adeguati sistemi di monitoraggio; l) La definizione degli interventi atti a favorire il riequilibrio tra ambiti montani e costieri con particolare riferimento al trasporto solido e alla stabilizzazione della linea di riva.

Il Piano, come sancito dalla legge 11/12/00 n. 365, art. 1bis comma 5, ha valore sovraordinatorio sulla strumentazione urbanistica locale. Il carattere sovraordinatorio del PAI è del resto sancito dalla normativa di riferimento. La Legge 183/89 definisce le norme per l'adozione ed approvazione dei Piani di Bacino ed evidentemente, per analogia, dei Piani Stralcio quali appunto il PAI considerando le prescrizioni che tali strumenti impongono immediatamente vincolanti per le Amministrazioni anche in campo urbanistico. Le Norme Tecniche e Misure di Salvaguardia del PAI, considerando quanto disposto dalla L.183/89, ribadiscono il carattere sovraordinatorio del Piano Stralcio per come espresso dall' **Art. 5** "*Effetti giuridici*" delle Norme Tecniche che testualmente recita:

- **Comma 1** - Agli effetti dell'art.17, comma 6-bis della L. 183/89, dall'adozione del Piano sono dichiarate immediatamente vincolanti per le Amministrazioni e per gli Enti Pubblici nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui ai successivi articoli limitatamente alle aree perimetrate negli allegati.
- **Comma 4** - I comuni provvedono, nei novanta giorni successivi a quelli di cui al comma 3, alla trasposizione cartografica dei limiti delle aree a diverso grado di rischio e pericolosità di cui agli articoli seguenti, alla scala adottata dai piani regolatori e/o su base catastale. Eventuali problemi d'interpretazione derivanti da imprecisioni nelle rappresentazioni cartografiche, da scarsa definizione della

rappresentazione o da incongruenze tra rappresentazione cartografica e stato dei luoghi, sono risolti a vantaggio della sicurezza.

- **Comma 5** - L'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni interessati da perimetrazione di aree a pericolosità e/o rischio molto elevata ed elevata di cui agli articoli seguenti è subordinata, relativamente alle aree perimetrate, al completamento della procedura di cui ai commi precedenti.

Il PAI prevede, in fase di redazione degli strumenti urbanistici comunali, la possibilità di aggiornamento o modifica delle perimetrazioni di rischio. Le modalità sono stabilite dalle stesse Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia che: nell'**Art 20** "*Verifica locale delle condizioni di pericolo di frana*" comma 1, 2 prevedono:

- **Comma 1** - Sia nella fase di attuazione dei piani urbanistici vigenti, sia in sede di formazione del nuovo PRG o di sue varianti ai sensi delle leggi regionali vigenti, le amministrazioni e gli enti pubblici interessati possono effettuare verifiche e presentare istanza di modifica della perimetrazione, art. 2 comma 1 e 2, delle aree a pericolo di frana molto elevato (R4) ed elevato (R3), in base a più approfondite conoscenze delle condizioni effettive dei fenomeni di dissesto. Tali proposte di rettifica dovranno essere riportate su cartografie di adeguato dettaglio e su specifici rilievi topografici, come indicato nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall'ABR.
- **Comma 2** - L'ABR, sulla base dei propri studi e della documentazione prodotta dai soggetti interessati, provvede, entro 90 giorni dall'acquisizione delle proposte di rettifica, all'eventuale aggiornamento del PAI.

Nell'**Art 24** "*Disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione*" comma 2 prevede:

- **Comma 2** - I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione della pericolosità delle aree d'attenzione di cui all'art. 9 comma b. Tali studi verranno presi in considerazione dall'ABR solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal PAI e indicati nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall'ABR.

Nell'**Art 25** "*Verifica locale delle condizioni di pericolo d'inondazione*" comma 1 prevede:

- **Comma 1** - Sia nella fase di attuazione dei piani urbanistici vigenti, sia in sede di formazione del nuovo PRG o di sue varianti ai sensi della DGR 2649/99, le amministrazioni e gli enti pubblici interessati possono effettuare verifiche e presentare istanza di modifica della perimetrazione delle aree a rischio d'inondazione molto elevato (R4) ed elevato (R3), in base a più specifiche conoscenze sulle condizioni effettive dei fenomeni di inondazione. Tali proposte di rettifica dovranno essere riportate su cartografie di adeguato dettaglio e su specifici rilievi topografici, come indicato nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall'ABR.

La Legge Urbanistica Regionale (Legge 19/2002) richiama in più punti il carattere sovraordinatorio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e impone l'adeguamento agli strumenti pianificatori comunali come espresso nell'*Art. 20 "Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)"* nel comma 1 e 3 lettera d della citata legge che cita testualmente:

- **Comma 1** - Il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) definisce le strategie per il governo dell'intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione provinciale espressi dal Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.), dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
- **Comma 3 - Il P.S.C.:** Punto d) disciplina l'uso del territorio anche in relazione alla valutazione delle condizioni di rischio idrogeologico e di pericolosità sismica locale come definiti dal Piano di Assetto Idrogeologico o da altri equivalenti strumenti.

L'adeguamento, per come definito in particolare dall'Art. 20 (comma 3 lettera d), assume carattere vincolante.

Con l'approvazione della Legge Regionale 24 novembre 2006, n. 14. di modifica della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 – Legge Urbanistica Regionale – e delle relative Linee Guida si avvia e diventa pienamente operativa la riorganizzazione complessiva dei sistemi di pianificazione territoriale nei differenti livelli in Calabria. Numerose Amministrazioni Comunali, nel rispetto della tempistica cogente imposta dalla stessa legge, hanno avviato, o si apprestano a farlo, le procedure per la formazione ex novo degli atti di pianificazione o per l'adeguamento di quelli esistenti. L'Art. 10 comma 4 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19, così come modificato dalla Legge Regionale 24 novembre 2006, n. 14 recita testualmente: “Gli enti titolari del governo del territorio, preliminarmente alla adozione degli atti di pianificazione strutturale danno vita a procedure di verifica della **coerenza** e della **compatibilità** di tali atti ai fini della valutazione di sostenibilità”. Tra gli obiettivi principali di tali verifiche risulta specificamente definito quello di *“perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all'approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all'uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili”*. In tale contesto l'Autorità di Bacino Regionale, che ai sensi della L.R. 35/96, *“...al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti ai bacini idrografici di propria competenza...”*, è chiamata a svolgere un ruolo determinante in un'ottica nuova di coordinamento e di indirizzo.

Per quanto riguarda l'impatto del vincolo P.A.I. sulla redazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) o del Piano Strutturale Associato (P.S.A.) una importante innovazione è stata introdotta nelle N.A.M.S. dalla L.R. n. 9 del 11 maggio 2007 *“Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007 Art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002”*. Tale legge nell'art. 27 (*Disposizioni in materia urbanistica*) dispongono che all'art. 2 delle norme tecniche di Attuazione del Pai (Piano assetto idrogeologico della Calabria) è aggiunto il seguente comma 2 bis:


- **Comma 2 bis** - Per le aree a rischio elevato e molto elevato e per le aree di attenzione, vincolate dal PAI, per le quali gli strumenti urbanistici vigenti

prevedono un utilizzo ai fini edificatori, i soggetti interessati possono redigere progetti di messa in sicurezza, corredati da indagini e studi di dettaglio, per eliminare il rischio o ridurlo ad un livello compatibile con l'utilizzo previsto dai suddetti strumenti urbanistici. Il Comitato Istituzionale dell'ABR, previo parere del Comitato Tecnico della stessa Autorità, delibererà sulla predetta richiesta di riclassificazione condizionandone l'efficacia, in caso di esito positivo, all'esecuzione e collaudo delle opere, così come previste in progetto. La realizzazione di insediamenti sulle aree di cui sopra, potrà avvenire solo dopo la notifica al Comune, da parte dell'ABR, della nuova cartografia del rischio, quale variante della precedente perimetrazione. Per ottenere detta notifica il Comune interessato dovrà documentare all'Autorità di Bacino l'avvenuta esecuzione e collaudo di tutti gli interventi di messa in sicurezza previsti nel progetto esaminato favorevolmente dalla stessa ABR. Dopo l'approvazione da parte del Comitato Istituzionale di cui al secondo paragrafo del presente comma, il comune è abilitato a rilasciare autorizzazioni o concessioni ad edificazione sulle aree in oggetto. L'esecutività di tali assenti edilizi è condizionata alla notifica di cui ai due precedenti paragrafi.

Per quanto attiene specificatamente il territorio comunale di Gasperina, esso è censito nei seguenti elaborati cartografici del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Calabria P.A.I. (*Fig.re 1.1, 1.2, 1.3, 1.4*):

- **Rischio e/o Pericolo di Frana** – Elaborati: 15.1 Tav.la FCI079056 “*Carta inventario dei centri abitati instabili*”; 15.2 Tav.la FRI079056 “*Carta inventario delle frane e delle relative aree a rischio*”, Comune di Gasperina scala 1:10.000;
- **Rischio Idraulico** – Elaborati: 15.3 Tav.la AV079056 “*Aree Vulnerate ed elementi a Rischio*”; 15.4 Tav.la RI079056 “*Perimetrazione Aeree a Rischio Idraulico*”, Comune di Gasperina scala 1:25.000;

Nella Tav.la, fuori testo, **Geo06.2** “*Carta Vincolo P.A.I.*” in scala 1:5.000 sono state riportate sulla Carta Tecnica Regionale le aree a vincolo idraulico e per frana del P.A.I. mettendo in evidenza, in modo chiaro ed univoco, gli articoli delle Norme Tecniche a cui sono soggette.









Fig. 6.1 – Stralcio elaborato 15.1 Tav. la FCI079056 “Carta inventario dei centri abitati instabili”, Comune di Gasperina scala 1:10.000.






**Fig. 6.2** – Stralcio elaborato 15.2 Tav.la FRI079056 “Carta inventario delle frane e delle relative aree a rischio”, Comune di Gasperina scala 1:10.000.




## LEGENDA



Fig. 6.3 – Stralcio elaborato 15.3 Tav.la AV079056 “Aree Vulnerate ed elementi a Rischio”, Comune di Gasperina scala 1:10.000.



## LEGENDA



### RISCHIO IDRAULICO (Classi di rischio)

**R1. Rischio moderato:** per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;

**R2. Rischio medio:** per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;

**R3. Rischio elevato:** per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;

**R4. Rischio molto elevato:** per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio




Fig. 6.4 – Stralcio elaborato 15.4 Tav.la RI079056 “Perimetrazione Aeree a Rischio Idraulico”, Comune di Gasperina scala 1:10.000.

Dall'analisi critica di quanto disposto dalle linee guida e che possono generare confusione, l'Autorità di Bacino Regionale con la **Nota 708** del **28/03/2007** e relativo allegato "*Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i. - Legge Urbanistica della Calabria. Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Autorità di Bacino Regionale - Verifica di coerenza PAI.*" ha ritenuto necessario i seguenti specifici chiarimenti relativi ai seguenti casi:

- **Aree a rischio Elevato e molto elevato (R3 ed R4) ed aree in frana associate - Tali aree sono soggette alla disciplina degli Artt. 16 e 17 delle NA & MS e pertanto precluse a qualsiasi forma di nuova edificazione.** Andranno pertanto stralciate da qualsiasi previsione di sviluppo urbanistico. Qualora il quadro conoscitivo ricostruito attraverso specifiche indagini ritenga plausibile un loro utilizzo dovrà comunque preventivamente essere avviata la procedura (prevista dall'Art. 2 comma 2 delle stesse NA & MS) di riclassificazione del rischio presso l'Autorità di Bacino Regionale, unico ente competente ad operare varianti delle perimetrazioni di rischio del PAI.
- **Aree a rischio medio e moderato (R2 ed R1) ed aree in frana associate - Tali aree sono soggette alla disciplina dell'Art. 18 delle NA & MS** che prevede che "la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini geognostiche, di valutazioni della stabilità globale dell'area e delle opere nelle condizioni "ante", "post" e in corso d'opera". Nel rispetto di tali prescrizioni tali aree sono pertanto da considerarsi utilizzabili.
- **Fasce di rispetto perimetri di frana ed aree in frana senza rischio associato (aree pericolose).** - Il Pai disciplina l'uso del territorio nelle aree a rischio e nelle aree in frana associate (**artt. 16 - 17 - 18** norme tecniche PAI); per le aree cartografate in frana ma non associate ad alcun livello di rischio, così come per le fasce di rispetto individuate all'intorno dei perimetri di frana, di ampiezza generalmente pari a 20 mt, il PAI non impone alcuna norma prescrittiva. Relativamente alla loro possibilità di utilizzo dal punto di vista urbanistico le norme tecniche del PAI rimandano esplicitamente alla competenza degli uffici deputati al rilascio dell'Art. 13. L'Art. 10 delle Norme tecniche del PAI cita

infatti testualmente: “Nelle aree in frana, riportate negli elaborati del PAI senza rischio associato gli enti competenti dovranno tenere conto delle normative vigenti, in particolare di quanto previsto dall'art. 13 della Legge 64/74”. Sarà pertanto lo studio geologico allegato allo strumento di pianificazione generale o attuativo a definire il reale livello di rischio dell'area pericolosa per come definita dal PAI e la possibilità dell'eventuale utilizzo ai fini urbanistici.

- **Aree di attenzione per rischio esondazione.** - Le aree perimetrare come aree a pericolo di inondazione (aree di attenzione, o linee e punti di attenzione per le quali comunque andrà definita l'estensione planimetrica) risultano cartografate nel PAI in scala 1:25.000 e la loro individuazione non deriva da una specifica modellazione analitica ma si basa su criteri storici o morfologici. L'art. 24 delle norme PAI, al comma 4, specifica che “Nelle aree di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio ....., ai fini della tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4”. Si tratta pertanto di aree per le quali i livelli di rischio di inondazione individuati non derivano da un quadro conoscitivo di dettaglio valutato con metodi analitici, ma tuttavia, allo stato attuale soggette a vincolo totale relativamente alla loro trasformazione urbanistica secondo quanto riportato dalle norme PAI all'Art. 21. Per tale condizione, l'acquisizione di quadri conoscitivi di dettaglio legata al processo di definizione del PSC potrebbe portare alla verifica dell'insussistenza delle condizioni di rischio inondazione molto elevato per alcune delle suddette aree e di conseguenza prevedere una loro trasformazione urbanistica. In tali casi le linee guida prevedono (SCHEDA II – punto 4.2 – lettera C: *“Per le aree di attenzione per le quali permangono interessi alla trasformazione urbanistica, ....si adotteranno le procedure suggerite nel PAI e nelle relative linee guida. A tali fini, nei casi in cui è necessario uno studio idrologico – idraulico il geologo incaricato si avvarrà della collaborazione di un ingegnere idraulico per uno studio congiunto e coordinato”*).

A completezza si richiamano anche gli articoli a cui sono soggette le aree a rischio idraulico e a pericolosità e rischio di erosione costiera del P.A.I.

- **Aree a rischio idraulico elevato e molto elevato (R3 ed R4) - Tali aree sono soggette alla disciplina degli Artt. 21 e 22 delle NA & MS.**
- **Aree a rischio idraulico medio e moderato (R2 ed R1) - Tali aree sono soggette alla disciplina dell' Art. 23 delle NA & MS.**
- **Aree a rischio di erosione costiera - Tali aree sono soggette alla disciplina dell' Art. 27 delle NA & MS.**
- **Aree a pericolo di erosione costiera - Tali aree sono soggette alla disciplina dell' Art. 28 delle NA & MS.**

Si ricorda che per le Zone d'Attenzione ed i punti d'Attenzione per rischio Idraulico, segnati sull'Elaborato 15.4 del P.A.I., dovranno preventivamente essere calcolate le aree che sottendono, secondo le Linee Guida sulle Verifiche di Compatibilità Idraulica delle Infrastrutture Interferenti con i Corsi d'Acqua, sugli Interventi di Manutenzione, sulle *Procedure per la Classificazione delle Aree d'Attenzione e l'Aggiornamento delle Aree a Rischio Inondazione*. Tale procedura di calcolo richiede preventivamente la conoscenza del *Numero di Horton* del corso d'acqua di studio che può essere letto nel *Catasto del Reticolo Idrografico* del P.A.I. e che per il territorio di Gasperina è stato esplicitato nella Tav.la **Geo06.2 Carta del Vincolo P.A.I.**

Nell'allegato, fuori testo, Tav.la **Geo06.3** viene riportato integralmente il testo aggiornato con Delibera del C.I. n°27 del 02/08/2011 delle *"Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia"* del P.A.I. in cui sono riportati integralmente gli articoli a cui sono soggette le aree a vincolo del P.A.I. Per ulteriori riferimenti normativi e cartografici si faccia riferimento alle Norme Tecniche, alle Linee Guida ed alla Cartografia ufficiale del P.A.I.